

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1) - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - E' costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), una Associazione di promozione sociale con finalità di "interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità e coesione sociale", denominata: "HERARTS APS". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

C.F.
L'Associazione HERARTS APS ha sede legale ed operativa in Battipaglia in via Cagliari n.7. Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale e dell'Unione Europea. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) - NATURA E SCOPI- L'Associazione si affilia in rete ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale ed internazionale. L'Associazione ha per oggetto sociale quello di favorire lo sviluppo e gestione delle attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da Art. 5 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 in tema di arte e cultura cinematografica. E nello specifico quelle riportate alle lettere

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Destinatari delle attività di interesse generale svolte sono gli associati, loro familiari e terzi, le cui modalità di svolgimento faranno ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone associate agli enti associati. E quindi, iniziative di rassegne, corsi di formazione, mostre specifiche e fiere, nonché la fornitura di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Altresì, l'Associazione darà vita a corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche, nonché attività correlate di turismo sociale, gestione di strutture culturali di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecniche necessarie. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare e sussidiario, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolgere attività comunque collegate con quelle precedenti e coerenti con le finalità istituzionali ed idonee a perseguirne il raggiungimento; ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), organizzare varie attività di promozione sociale e del benessere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio, sempre che non commerciale e strumentale in favore degli associati. Inoltre, l'intrattenimento di vaiggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso

pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione può eventualmente mettere in atto, sempre in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali del sodalizio medesimo. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle attività istituzionali.

Art. 3) - PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da eventuali attività economiche.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione unicamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 4) - SOCI DIRITTI / DOVERI - le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) *Soci Ordinari*: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini senza differenze di genere che ne facciano richiesta, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiarando di condividere gli scopi sociali. Per tutti la sottoscrizione del consenso dell'Informativa del regolamento Privacy secondo il disciplinare UE 679/2016. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro tesserati e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'Adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività prestate dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione in forma volontaria e libera per il perseguimento dei fini istituzionali sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 5) - QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) - ASSEMBLEA/BILANCIO- L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, C.C.) e che abbiano l'iscrizione da almeno tre mesi. L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea dei soci decidere sulle adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

L'Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del D. Lgt. 3/7/2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci e rendiconti.

Art. 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO- L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Qualora gli associati lo desiderassero, il Consiglio potrà essere allargato ad altri componenti. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci, procede alla nomina di eventuali dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione e direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni.

Art. 8) - CARICHE SOCIALI- Organo di Controllo - Revisore dei Conti - Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci, laddove richiesto per legge o libera determinazione, ha il compito di controllo, composto da tre persone che vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Assemblea laddove richiesto per legge o libera determinazione nomina i componenti dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Là dove i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al relativo albo, possono svolgere la duplice funzione.

Art. 9) - SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Decreto legislativo 3/7/2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

Art. 10) - STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea degli associati. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dalla medesima Assemblea.

Art. 11) - COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) - RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di Codice del Terzo Settore in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Battipaglia, li 21.02.2022

 **Agenzia Entrate** 

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

Registrato il

22 FEB. 2022

al N° 137

Serie 3 N° alleg. n. 1

Tasse € 200,00 (duecento/00)




RIZIONARIO INCARICATO
G. COLUCCI